



Autorità Nazionale Anticorruzione

“Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione e istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri”

Consultazione pubblica

Osservazioni pervenute

Elenco dei soggetti che hanno inviato contributi

Premessa	3
A – AUTORITA' INDIPENDENTI	3
1. Autorità Nazionale Anticorruzione	3
B – SOCIETA'	4
2. Telos A&S srl.....	4
C – ALTRO	5
3. Il Chostro - per la trasparenza e la professionalità delle lobby	5

Premessa

Il documento contiene le osservazioni pervenute sullo schema di linee guida posto in consultazione pubblica sul sito istituzionale dell’Autorità nel periodo 21 dicembre al 18 febbraio 2019.

A – AUTORITA’ INDIPENDENTI

1. Autorità Nazionale Anticorruzione

Osservazioni pervenute dal RPCT Antonella Cirillo

(Art. 2, comma 3) -L’Ufficio URE ritiene non doversi prevedere l’esclusione degli incontri finalizzati alla elaborazione di atti regolatori: se, infatti, appare del tutto giustificata l’esclusione degli incontri con portatori di interesse in uno specifico procedimento (di vigilanza, precontenzioso, ecc), previsti, come fase endoprocedimentale, dai rispettivi regolamenti, è proprio nell’ambito delle attività finalizzate all’adozione di atti regolatori (linee guida applicative, regolamenti, determinazioni) o di proposte di correzione di dispositivi normativi (cd. Segnalazioni al Governo e al Parlamento) che è maggiore, dato l’impatto di tali atti sulla platea degli stakeholder, l’interesse a rendere trasparente l’interlocuzione tra “Decisori dell’Autorità” ed esperti e portatori di interessi diffusi o organizzati.

(Art. 3, comma 2) - Se non viene stabilita una modalità unica attraverso le quali i portatori d’interesse possono richiedere l’incontro potrebbe essere utile inserire tra gli elementi dell’agenda anche l’informazione “Modalità di richiesta” (v. Agenda Ministero ambiente).(art. 4, comma 2) - Sarebbe opportuno stabilire una tempistica per la trasmissione, anche in considerazione del fatto che l’aggiornamento dell’agenda è settimanale. Ad es. si potrebbe specificare che la trasmissione deve avvenire entro 5 giorni dall’incontro.

(Art. 5, comma 1) - Forse sarebbe opportuno che i decisori contestualmente consegnino anche l’informativa sul trattamento dei dati (art. personali (o inserirla in calce al modulo di richiesta d’incontro con i decisori).

(Art.5, comma 2) - Per maggiore chiarezza sarebbe opportuno esplicitare che gli uffici dei Decisori acquisiscono il consenso alla pubblicazione delle informazioni contenute nell’Agenda espresso dai portatori di interesse, quale condizione per la tenuta dell’incontro, e lo trasmettono al RPCT. Ciò in quanto ai sensi dell’13 del regolamento Privacy l’informativa deve essere fornita all’interessato prima di effettuare la raccolta dei dati (se raccolti direttamente presso l’interessato). Diversamente, inoltre, diviene troppo oneroso per il RPCT richiedere i summenzionati consensi e tale attività, inoltre, non è coerente con la funzione di controllo che deve esercitare.

Al fine di assicurare la piena osservanza del disposto del terzo comma dell’art. 7 bis del d.lgs. n. 33/2013 (ai sensi del quale la pubblicazione dei dati, delle informazioni, ecc., deve avvenire nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5 bis, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti), di quanto programmato nel PTPC 2019-2021, par. 33, p. 66 nonché del Regolamento UE 2016/679 sarebbe opportuno consultare il RDP dell’Autorità in merito alla tipologia di dati ulteriori da pubblicare e alla durata della pubblicazione.

B – SOCIETA'

2. Telos A&S srl

Osservazioni pervenute dall'Amministratore Unico Mariella Palazzolo

Approccio generale

Troviamo apprezzabile che l'Autorità abbia voluto affrontare la questione della regolamentazione dell'attività lobbistica non secondo la prospettiva della schedatura dei lobbisti, ma secondo quella della trasparenza dei rapporti: ciò risulta chiaro già dall'oggetto del Regolamento (Art. 2, commi 1 e 2).

Il Regolamento infatti non istituisce l'ennesimo Registro dei lobbisti che debbono accreditarsi per potere in futuro avere rapporti con l'Autorità; al contrario, il Regolamento stabilisce il principio secondo il quale qualunque portatore di interessi voglia incontrare l'Autorità deve accettare (sottoscrivendo apposito consenso – Art. 5, commi 1 e 2) che le informazioni riguardanti l'incontro vengano pubblicate sul sito dell'Autorità stessa.

Ad avviso di Telos A&S questo è un principio molto sano e illuminato, largamente condivisibile.

Nel dettaglio

L'art. 3, comma 1 del Regolamento istituisce l'Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi, pubblicata sul sito dell'Autorità (art. 3, comma 3). Le informazioni che i decisori pubblici interni all'Autorità sono tenuti a rendere pubbliche indicandole nell'Agenda (dettagliate all'art. 3, comma 2) non si limitano all'identità dei partecipanti (chi ha richiesto l'incontro e chi vi prende parte) e ai dettagli logistici (luogo, data e ora), ma comprendono anche:

- L'oggetto dell'incontro
- La documentazione “consegnata ovvero trasmessa anche successivamente”.

Telos A&S condivide in pieno questo approccio: in questo modo, non è solo la notizia dell'incontro ad essere pubblica, ma l'intera iniziativa presa dal portatore di interesse nei confronti dell'Istituzione pubblica. Ecco un esempio preciso di cosa sia la trasparenza nei rapporti.

Un altro elemento di grande rilievo sta nel fatto che l'Autorità non è, per fortuna, caduta nella contraddizione di limitare la pubblicazione delle informazioni agli incontri fatti nella sede dell'Autorità. Al contrario:

- Gli incontri con il Presidente e i Componenti del Consiglio possono svolgersi anche in altre sedi e sono comunque soggetti alle norme sulla trasparenza (Art. 4, comma 1)
- Gli incontri con i dirigenti devono essere svolti nella sede dell'Autorità (Art. 4, comma 1)
- Gli incontri occasionali sono invece esclusi dal campo di applicazione di questo Regolamento (Art. 4, comma 4): una norma apparentemente di puro buonsenso ma che invece necessitava di essere resa esplicita.

In linea di principio, il Regolamento prende in considerazione gli incontri chiesti al Presidente, ai Componenti del Consiglio, al Segretario Generale e ai dirigenti; tuttavia esso precisa che la trasparenza deve essere assicurata anche nel caso in cui il destinatario della richiesta di incontro deleghi un funzionario a prendervi parte (Art. 4, comma 3). Questa precisazione è un ennesimo elemento positivo

Un ulteriore, auspicabile miglioramento

Ad avviso di Telos A&S, l'approccio dell'Autorità potrebbe ulteriormente evolversi dalla promozione della sola trasparenza dei rapporti alla promozione della trasparenza dei processi decisionali tout court.

Per raggiungere questo obiettivo, ben più ambizioso, sarebbe necessario introdurre regole di più ampio respiro, che vanno al di là delle intenzioni e delle ambizioni di questo Regolamento.

Tuttavia, la lettura di questa bozza sembra suggerire che manchi ancora la volontà di procedere in questa direzione. Ad esempio, gli obblighi di trasparenza non si applicano alle audizioni, alle consultazioni ed alla partecipazione ai tavoli tecnici previsti dai Regolamenti dell'Autorità (Art. 2, comma 3). In alcuni casi la restrizione dell'ambito di applicazione di queste norme è fisiologica e del tutto condivisibile perché, ad

esempio, le consultazioni e le audizioni nell'ambito dell'attività di vigilanza dell'ANAC che mette capo a sanzioni non possono ricadere nella nozione di "rappresentanza di interessi".

La formulazione del comma 3 dell'Art. 2 sembra tuttavia escludere dagli obblighi di trasparenza anche quelle forme di dialogo che l'ANAC potrebbe avviare nell'ambito dei procedimenti di "adozione di atti regolatori".

Sembra quindi che il criterio di orientamento sia quello di considerare soggette agli obblighi di trasparenza quelle sole forme di dialogo che avvengono su richiesta del portatore di interesse: questo criterio è, a giudizio di Telos A&S, in contraddizione con il principio di trasparenza dei procedimenti decisionali, perché questi ultimi avvengono nella gran parte dei casi su impulso del decisore, non del portatore di interessi.

Pertanto, ad avviso di Telos A&S, l'Autorità potrebbe considerare l'opportunità di emendare l'Art. 2, comma 3 della bozza di Regolamento includendo nel suo ambito di applicazione anche gli incontri (incluse le audizioni, le consultazioni e la partecipazione a tavoli tecnici) che si svolgano nell'ambito dei procedimenti di adozione di atti regolatori, a prescindere che l'incontro in questione sia richiesto dal portatore di interessi o convocato.

C – ALTRO

3. Il Chiostro - per la trasparenza e la professionalità delle lobby

Osservazioni pervenute dal Segretario Generale Angela Marchese

Osservazione 1:

Sulla base del Regolamento proposto, chiunque si può qualificare come portatore (rappresentante) di interessi, senza dover avere caratteristiche specifiche come invece richiesto da tutte le Leggi regionali sul lobbying, dal Regolamento della Camera e da quelli dei ministeri.

Proposta di riscrittura del comma D ART. 1 Definizioni:

D)"Portatori di interessi", i rappresentanti di soggetti giuridici, pubblici o privati, di consorzi, di associazioni di categoria, di associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati anche privi di personalità giuridica, di comitati di cittadini nonché le persone fisiche e le società che svolgono in maniera professionale l'attività di rappresentanza dei portatori di interesse o svolgono nell'interesse di questi funzioni di consulenza che intendano rappresentare ai Decisori interessi, comunque denominati, che riguardano i compiti istituzionali dell'Autorità.

" Tali soggetti, se persone fisiche, devono autocertificare di non aver subito nell'ultimo decennio condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica o il patrimonio, di godere dei diritti civili e di non essere stati interdetti dai pubblici uffici; in caso di soggetti giuridici diversi da persone fisiche tale autocertificazione deve essere prodotta dalle persone che ne hanno la rappresentanza legale e dai loro professionisti che in maniera stabile svolgono attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni."

Osservazione 2:

Nella prassi vigente presso le Autorità indipendenti, alle cui richieste di informazioni, nell'ambito di istruttorie, si forniscono senza indugio i documenti richiesti ma si può chiedere la non visibilità a terzi di quelle parti che attengono alla riservatezza che ogni azienda ha diritto di rivendicare a tutela di se stessa, dei suoi dipendenti e dei suoi azionisti.

Proposta di inserimento di un nuovo comma 3 ART. 3 e conseguentemente l'attuale comma 3 viene rinumerato, senza alcuna modifica di testo, in comma 4:

3. “E’ fatta salva per il portatore di interesse la possibilità di dichiarare l’espressa richiesta di non pubblicazione della documentazione in oggetto, ove la natura sensibile e/o riservata di tale documentazione o di parte di essa vada protetta a tutela dei legittimi interessi di terzi”

e conseguentemente il comma 2 ART. 5 viene così riscritto:

2. “I portatori di interesse, quale condizione per la tenuta dell’incontro, esprimono il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni contenute nell’Agenda, compatibilmente a quanto previsto all’articolo 3, comma 3”.